

(N. 668)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati  
nella seduta del 19 ottobre 1949 (V. Stampato N. 791)*

**presentato dal Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

**di concerto col Ministro degli Affari esteri**

(SFORZA)

**col Ministro delle Finanze**

(VANONI)

**col Ministro del Tesoro**

(PELLA)

**col Ministro dell'Industria e Commercio**

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

**e col Ministro della Marina mercantile**

(SARAGAT)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 22 OTTOBRE 1949

Elevazione del limite di spesa previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1149, recante modifica all'articolo 2 della legge 13 novembre 1947, n. 1422, relativa all'approvazione dello scambio di Note, effettuato in Roma tra l'Italia e la Francia per il recupero di navi mercantili francesi affondate nelle acque territoriali italiane.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

La spesa di lire 3.500.000.000 autorizzata dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1149, concernente modificazione all'articolo 2 della legge 13 novembre 1947, numero 1422, relativa all'approvazione dello scambio di Note effettuato in Roma tra l'Italia e la Francia per il ricupero di navi mercantili francesi affondate nelle acque territoriali italiane, è elevato a lire 4.800.000.000.

## Art. 2.

La maggiore spesa di lire 1.300.000.000, autorizzata dal precedente articolo 1, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (servizi per la Marina) per l'esercizio finanziario 1948-49.

Per gli effetti di cui all'articolo 81 quarto comma, della Costituzione, alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge e ammontante a lire 1.300.000.000 viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate previste dalla legge 8 ottobre 1949, n. 731, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di alcuni Ministeri per l'esercizio 1948-49 (nono provvedimento).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

**GRONCHI.**